

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**28. 13.** (*ex* 25. 12.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Buffo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.000 milioni di euro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**28. 14.** (*ex* 25. 35.) Fanfani, Stradiotto.

*Al comma 3, sostituire le parole:* dell'anno 2000, *con le seguenti:* degli anni 2000 e 2001.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**28. 15.** (*ex* 25. 13.) Delbono, Duilio, Camo, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Buffo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 15 sono aumentati del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50:*

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 120.000;

2004: — 120.000;

2005: — 120.000.

*alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 167.000;

2004: — 167.000;

2005: — 167.000.

*alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 167.000;

2004: — 167.000;

2005: — 167.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**28. 26.** (*ex* 25. 16.) Lucà, Battaglia, Blasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988,

n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce: »Persona affetta da gravissime pluriminorazioni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**28. 27.** (ex 25. 18.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: « per un periodo superiore a dieci anni » sono soppresse.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**28. 17.** (ex 25. 40.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: « uno dei fratelli o delle sorelle conviventi » sono aggiunte le seguenti: « nonché il coniuge ».

**28. 24.** (ex 25. 21.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: « da almeno cinque anni e ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

◦ **28. 22.** (ex 25. 20.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: « da almeno cinque anni e ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, e 8.**

◦ **28. 23.** (ex 25. 32.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è concessa una maggiorazione fino a 516,43 euro mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**28. 25.** (ex 25. 42 e ex 3200-bis. XII. 28. 5.) Giacco, Burtone, Zanotti, Mosella, Meduri.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 16, dell'articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le parole: « in armonia con quanto previsto per il personale di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni ».

**28. 29.** (ex 25. 10). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro, Mauro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 23 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Il coefficiente di rivalutazione è da calcolare e considerare nella sua interezza in tutti i casi a prescindere dalla anzianità contributiva maturata. Il diritto alle prestazioni pensionistiche per i lavoratori di cui al presente comma matura anche in assenza del requisito minimo di anzianità richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ».

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**28. 30.** (ex 25. 15.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ancorché non corrisposto.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**28. 31.** Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: « con età pari o superiore a sessanta anni » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, e 8.**

**28. 21.** (ex 25. 31.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della

legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è stabilita in euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 300/1999 « Riforma dell'organizzazione del governo », articolo 70, comma 2, punto c), agenzia delle dogane, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 2000;

2004: — 2000;

2005: — 2000.

**28. 020.** (ex 25. 01. nuova formulazione) Damiani.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Soppressione del contributo ex ONPI). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**28. 022.** (ex 25. 010). Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). — 1. I

commi da 1 a 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è incrementata, a favore dei soggetti di età, pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

*a)* all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 123,77 euro;

*b)* all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*c)* all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 227,55 euro.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

*a)* ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari della relativa pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

*b)* ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

*c)* ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni so-

ciali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma. I benefici in favore dei soggetti di cui al presente comma non possono superare l'importo mensile di 165,89 euro. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma viene effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

*a)* il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

*b)* il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 13.427,96 euro;

*c)* qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

*d)* per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed i limiti di reddito annuo di 6.713,98

euro e di 13.427,96 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto:

a) del reddito della casa di abitazione;

b) dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetto non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati;

c) della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

◦ **28. 060.** (ex 24. 017). Duilio, Giovanni Bianchi.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

a) ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

b) ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia

di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tenendo conto dei medesimi, criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

c) ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. I benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del presente comma non possono superare l'importo di incremento previsto in favore dei titolari di assegno sociale. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del presente comma viene effettuata dall'istituto nazionale della previdenza sociale ».

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituita dalla seguente: «d) per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni ».

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetti non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 3.200.000 euro.

**28. 061.** (ex 24. 1). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gasparre Giudice, Verdini, Verro, Mauro.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). — 1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è incrementata, a favore dei soggetti di età, pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

*a)* all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 123,77 euro;

*b)* all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*c)* all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 227,55 euro.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

*a)* ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19

della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari della relativa pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

*b)* ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

*c)* ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma. I benefici in favore dei soggetti di cui al presente comma non possono superare l'importo mensile di 165,89 euro. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma viene effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

*a)* il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

*b)* il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98

euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 13.427,96 euro;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed i limiti di reddito annuo di 6.713,98 euro e di 13.427,96 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto:

a) del reddito della casa di abitazione;

b) dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetto non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati;

c) della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

◦ **28. 01.** (ex 25. 014.) Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad

un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

#### **Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\* **28. 02.** (ex \* 25. 018. e \* 25. 28.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Motta, Duilio, Carbonella, Buffo, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

#### **Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\* **28. 024.** (ex 25. 38.) Pinza, Nicola Rossi, Nigra, Ceremigna, Motta, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Gasperoni, Boccia, Milana, Morgando, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\* 28. 026. (ex 25. 23.) Pisicchio, Ostilio, Mastella, Potenza, Luigi Pepe Cusumano.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sin-**

**stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\*\* 28. 03. (ex \*\* 25. 019. e ex \*\* 25. 26.) Pennacchi, Magnolfi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Gasperoni, Delbono, Innocenti, Duilio, Camo, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Diana.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\*\* 28. 028. (ex \*\* 25. 36.) Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Ceremigna, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

\*\* 28. 026. (ex 25. 25.) Cusumano, Pissicchio, Mastella, Ostillio.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Limiti di reddito). — La lettera b) del comma 5 dell'articolo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituita dalla seguente:

b) « per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge deve essere inferiore a 13.428 euro ».

28. 019. (ex 3200-bis/XI/25. 02. seconda versione) Guerzoni.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

28. 04. (ex 25. 016.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Duilio, Buffo, Trupia, Motta, Nigra.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 5, l'incremento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che sono esclusi dalla percezione delle maggiorazioni sociali e dei trattamenti di cui al presente articolo per ragioni diverse dal superamento dei rispettivi limiti di reddito ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

28. 05. (ex 25. 022.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Carbonella.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

**28. 06.** (ex 25. 021.) Gasperoni, Innocenti, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Trupia, Buffo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni,

l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

**28. 07.** (ex 25. 017.) Innocenti, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Squeglia, Camo, Nigra, Motta, Buffo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti). — 1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1° dicembre 2002 in poi la pensione ai superstiti è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del divieto di

cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici ».

5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 la scelta viene operata al 1° gennaio 2003 ».

7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**28. 08.** (ex 25. 015.) Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

**ART. 28-bis.** — (*Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative*). — 1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2003, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 codice civile.

2. Per l'intero anno 2003 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**28. 09.** (ex 25. 013.) Sgobio, Pistone.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

**ART. 28-bis.** — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1° gennaio 2003, è estesa

fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**28. 011.** (ex 25. 08.) Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**28. 012.** (ex 25. 07.) Sgobio, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto). — 1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di

attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 2.500;

2004: — 2.500;

2005: — 2.500.

**28. 021.** (ex 25. 05.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Esclusione degli arretrati dal computo dei redditi). — 1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1,

comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

- **28. 014.** (ex 25. 011.) Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — (Esclusione degli arretrati dal computo dei redditi). — 1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- **28. 050.** (ex 25. 6.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Verro.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. L'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

- 28. 015.** (ex 25. 025.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità di deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

- **28. 016.** (ex 25. 024.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o

aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità nella deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **28. 030.** (ex 25. 19.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità nella deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.**

- **28. 031.** (ex 25. 33.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ed erogato dall'INAIL, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 13.428;

2004: — 13.428;

2005: — 13.428.

- **28. 040.** (ex 25. 30.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Leon.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. — 1. L'importo dell'assegno per l'assistenza sanitaria personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo

unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

- **28. 017.** (ex 25. 023.) Battaglia, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Trupia, Nigra, Buffo, Sereni.

(A.C. 3200-bis — Sezione 10)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(*Confluenza dell'INPDAI nell'INPS*).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al

comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre

2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 29.

*(Confluenza dell'INPDAl nell'INPS).*

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **29. 1.** (ex 26. 4.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Nigra, Motta.

*Sopprimerlo.*

- **29. 2.** (ex 26. 2.) Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole:* senza aggravii di alcun tipo per il bilancio dell'INPS. Gli oneri eventualmente riscontrati vengono posti a carico degli iscritti all'INPDAl e dei beneficiari; in ogni caso sono integralmente assunti dal bilancio dello Stato con apposita previsione nella legge finanziaria di ogni anno in modo da garantire l'invarianza degli effetti per il bilancio dell'INPS vigente all'entrata in vigore della presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 29. 3.** (ex 26. 3.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla assicurazione obbligatoria rimangono soggetti i dirigenti di imprese industriali ancorché in corso del rapporto di lavoro assumano cariche societarie e partecipazioni minoritarie al capitale dell'impresa.

- 29. 4.** (ex 26. 1.) Mormino, Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Savo, Patria, Marras.

#### **(A.C. 3200-bis - Sezione 11)**

#### ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 31.

*(Fondo nazionale per le politiche sociali).*

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e